DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 1966

che autorizza il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi a differire l'aumento dei dazi della loro tariffa doganale verso quelli della tariffa doganale comune per nastri, dischetti e dischi di sughero agglomerato (« plugs ») destinati alla fabbricazione di turaccioli corona

(I testi in lingua francese ed olandese sono i soli facenti fede)

(66/496/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed in particolare l'articolo 26,

Viste le lettere rispettivamente in data 16 giugno 1966, 19 luglio 1966 e 28 giugno 1966 con le quali il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi hanno chiesto l'autorizzazione a differire l'aumento dei dazi della sua tariffa doganale, applicabili ai nastri, dischetti e dischi di sughero agglomerato (« plugs ») per la fabbricazione di turaccioli corona (ex voce tariffaria 45.04),

Considerando che, a decorrere dal 1° gennaio 1966, gli Stati del Benelux dovrebbero applicare ai citati articoli dazi doganali aumentati in conformità alle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1 c) del Trattato ;

Considerando che, ai sensi della decisione in data 22 maggio 1963 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea riuniti nell'ambito del Consiglio, relativa al secondo ravvicinamento dei dazi delle tariffe nazionali alla tariffa doganale comune per i prodotti diversi da quelli elencati all'allegato II del Trattato (1), i dazi della tariffa doganale degli Stati del Benelux applicabili agli articoli in questione sono stati ravvicinati a quelli della tariffa doganale comune secondo regole particolari e prendendo come base di calcolo la tariffa doganale comune diminuita del 20 % ;

Considerando che per i nastri, dischetti e dischi di sughero agglomerato (« plugs ») destinati alla fabbricazione di turaccioli corona (ex voce tariffaria 45.04) e costituenti prodotti semilavorati importati in grandi quantità dai paesi terzi, l'aumento dei dazi risultante dall'applicazione delle disposizioni del Trattato riuscirebbe pregiudizievole per le industrie utilizzatrici negli Stati del Benelux ;

Considerando che, dato quanto precede, si deve riconoscere che gli Stati del Benelux devono far fronte a particolari difficoltà ;

Considerando che l'applicazione di un provvedimento derogatorio quale l'autorizzazione prevista dall'articolo 26 del Trattato può essere concessa solo per un periodo limitato ; che in particolare, nel caso presente, si dovrà tener conto delle posizioni che la Comunità adotterà nei negoziati tariffari multilaterali attualmente in corso ; che si ravvisa pertanto l'opportunità di limitare al 30 giugno 1967 la durata dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 26 ;

Considerando che la voce tariffaria oggetto della presente decisione, insieme a quelle per le quali il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi hanno già ottenuto, ai sensi dell'articolo 26, un'autorizzazione a differire il ravvicinamento dei dazi della propria tariffa doganale a quelli della tariffa doganale comune per un periodo comprendente interamente o parzialmente quello previsto nella presente decisione, non rappresenta per detti Stati membri più del 5 % del valore delle loro importazioni in provenienza dai paesi terzi durante l'ultimo anno per il quale si dispone di dati statistici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Per i nastri, dischetti e dischi di sughero agglomerato (« plugs ») destinati alla fabbricazione di turaccioli corona (ex voce tariffaria 45.04) importati sul proprio territorio per essere messi in consumo, il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo ed il Regno dei Paesi Bassi sono autorizzati, sino al 30 giugno 1967, a differire l'aumento dei dazi della propria tariffa doganale rispetto a quelli della tariffa

(1) GU n. 83 del 1° 6. 1963, pag. 1561/63.

doganale comune, nella misura in cui tale aumento superi il livello raggiunto al 31 dicembre 1965, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1 a) e b) del Trattato e della decisione in data 22 maggio 1963 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea riuniti nell'ambito del Consiglio, relativa al secondo ravvicinamento dei dazi delle tariffe nazionali alla tariffa doganale comune per i prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato II del Trattato.

Articolo 2

La presente decisione è destinata al Regno del Belgio, al Granducato del Lussemburgo ed al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN